



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°2 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Marino Amalia nata a Pozzuoli il 28/11/1949 matr.
c. f. **MRNMLA49S68G964M**

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.211716 del 25/03/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .1572/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 19/02/2016 e notificata, informata esecutiva, a questa Amministrazione, il 18/03/2016

Il Tribunale di Napoli , ha rigettato l'opposizione da parte della Regione Campania, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 1392/2015 (col predetto decreto l'avv. Marino Amalia ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione al pagamento per l'importo di €. 40.666,67 oltre accessori e spese successive a titolo di indennità speciale per gli anni 2012,2013 e quota parte dell'anno 2014 discendente dal rapporto di lavoro quale funzionario avvocato presso l'Ufficio speciale Avvocatura fino al collocamento in quiescenza del 01/11/2014).

il Giudice del Lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate in €. 2.513,00 oltre IVA e CPA, rimborso spese generali ex lege dovute.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 281516 del 26/04/2016 , ha chiesto alla U.O.D. 05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D., con nota prot n. 334663 del 16/05/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n .1572/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 19/02/2016 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 18/03/2016

TOTALE DEBITO

€. 3.666,77

Ex Dip. Marino Amalia matr.

Competenze per spese di giudizio sig.ra **Marino Amalia** €. **3.666,77**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 211716 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n .1572/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 19/02/2016 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 18/03/2016

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 334663 della U.O.D. 05

Napoli, 18/05/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

2046



3013

GP

UOD 05

2016

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura Regionale -
Esecuzione Giudicati-Ufficio Disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0211716 25/03/2016 11,52

Mitt.: Avvocatura Regionale

Ass. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica



OK
21/4/16
A

Prat. n. 2791/2015 – Avv. D'Onofrio
Ricorso promosso da Marino Amalia
c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. 1572/2016.
Trib. Napoli – Sez. Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la sentenza n. 1572/2016 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, resa nel procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc


Espresso
21/4/16
A

B

CC 2792/15
03



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro



Nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato all'udienza del 19/2/2016 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.18024/2015 R.G LAVORO

TRA

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente app.te pt.
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Santoni.

E

MARINO AMALIA
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Mantovani.

REGIONE CAMPANIA
OPPONENTE
OPPOSTO
Prot. 2016_0200377 22/03/2016 10,26
NIT: MARINO AMALIA
Avv. : Avvocatura Regionale

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI come in atti.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 8/7/2015 l'avv. Amalia Marino ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento n. 1392/2015 nei confronti della Regione Campania per l'importo di € 40.666,67 oltre accessori e spese successive a titolo di indennità speciale per gli anni 2012, 2013 e quota parte dell'anno 2014 (mesi da gennaio ad ottobre), discendente dal rapporto di lavoro quale funzionario avvocato presso l'ufficio speciale Avvocatura fino al collocamento in quiescenza del 1/11/2014.

La Regione Campania ha proposto tempestiva opposizione deducendo l'infondatezza della domanda per l'erronea interpretazione degli artt.1, comma 43 della legge regionale n. 4/2011 e 30, comma 2 del regolamento n.12/2011 e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite.

21 MAR 2016

Firmato Da: URZINI AMALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e1b08



L'opposta ha resistito in giudizio e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, spese vinte.

All'odierna udienza la causa è stata decisa, al termine della camera di consiglio con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.

Nel presente giudizio di opposizione, è in discussione il diritto della Marino, per gli anni 2012-2014 in cui ha prestato servizio alle dipendenze della Regione Campania, di percepire un emolumento economico definito "indennità speciale" quantificato in € 40.666,67.

È documentato che, in conseguenza dell'azione giudiziale di alcuni avvocati della Regione Campania (tra cui la Marino), il Tar Campania con la sentenza n. 1196 del 20/2/2015 ebbe a dichiarare illegittimo il silenzio dell'Ente sull'atto di diffida imponendogli di adottare i provvedimenti attuativi dell'art.30, comma 3° del regolamento n. 12/2011 e dell'art. 1, comma 43 della legge regionale n.4/2011; che con delibera di giunta regionale n. 196 del 14/4/2015 l'ente ha provveduto a dare attuazione alla normativa fissando in € 16.000,00 l'importo annuo al netto degli oneri riflessi, a titolo di indennità speciale.

I dati pacifici fattuali e normativi sono l'appartenenza della Marino al ruolo professionale degli avvocati della Regione Campania, istituito con l'art.1, 43° comma della legge regionale n.4/2011 e la sua qualifica di funzionario in uno all'essere destinataria, in quanto tale, del riconoscimento dell'indennità speciale. La fonte attributiva di tale emolumento è il regolamento n. 12/2011 rubricato "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", emanato in coerenza con la potestà regolamentare attribuita alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione.

La Regione sostiene che la delibera n.196/2015, in quanto atto programmatico e di indirizzo, sarebbe provvisoria ed incompleta e come tale, inidonea alla concessione del decreto ingiuntivo, essa dunque non potrebbe fondare il riconoscimento del diritto dell'opposta alla percezione dell'emolumento nella misura richiesta in quanto carente dei criteri di individuazione delle specifiche posizioni organizzative, del loro numero massimo, della loro ripartizione tra le strutture regionali e delle posizioni retributive a loro riferibili.

In altri termini, la Regione ritiene che la Delibera di Giunta non è un atto definitivo mancando uno specifico provvedimento dirigenziale di natura organizzativa che consenta di individuare i singoli destinatari delle attività organizzative e dei relativi emolumenti, in conformità del disposto dell'art.4, 1° e 2° comma del dlgs 165/01; ha invocato l'art.10 del CCNL 22/1/2004 del comparto Regioni-enti locali e ha osservato che solo dopo l'adozione delle specifiche posizioni organizzative, è possibile dare attuazione al deliberato della Giunta Regionale, precisando che l'importo di € 16.000,00 è il tetto massimo in relazione ai criteri di quantificazione e graduazione

dei valori retributivi di posizione e di risultato correlati agli obiettivi dell'alta professionalità. Da ultimo, ha richiamato gli artt.2 e 45 del dlgs 165/01 nella parte in cui vietano l'attribuzione di trattamenti accessori non previsti espressamente dalla contrattazione collettiva.

L'opponente dunque ritiene che la somma richiesta dalla Marino non è certa, liquida ed esigibile.

La prospettazione dell'opponente è immeritevole di condivisione.

L'art.117 Cost, nella sua nuova formulazione, riconduce nella potestà legislativa residuale delle Regioni, la materia relativa all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa. Tanto può desumersi dalla mancata previsione di tali materie nell'elencazione contenuta nei commi 2 e 3 dell'art.117 e dall'espresso inserimento nel comma 2 della lettera G) della materia relativa all'ordinamento e organizzazione esclusivamente dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa delle Regioni deve ragionevolmente rientrare anche la disciplina del personale disciplinato dai regolamenti regionali. E' quindi infondato il richiamo all'art.2 e 45 del tu 165/01 stante la specifica previsione del trattamento per cui è causa nella sede regolamentare individuata dalla norma primaria di rango superiore ed è parimenti inconferente il richiamo agli art. 4, 1° e 2° comma del dlgs 165/01.

Del resto, il comma 41 dell'art.1 della legge regionale ha disposto che *"le disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), costituiscono norme di principio per le determinazioni di attuazione da assumersi con deliberazione di Giunta regionale"* con l'evidente finalità di rimarcare l'autonomia amministrativa e regolamentare delle Regioni nelle materie proprie a mezzo dei propri atti deliberativi (cd di dettaglio) ed attribuendo alla legislazione statale il ruolo di normativa di principio.

E' del pari inconferente il richiamo all'art.10 del CCNL Enti locali del 2004 che attiene alla valorizzazione delle alte professionalità del personale della categoria D mentre invece l'opposta risulta inserita in un separato ruolo professionale.

Quanto all'emolumento di cui si controverte, la norma rilevante è l'art.30, comma 2 del regolamento n.12/2011 il quale ha previsto che *"agli avvocati dell'avvocatura con qualifica di funzionari appartenenti al ruolo speciale, è attribuita un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall'art.40, comma 3"*.

L'art.40 rubricato "incarichi dirigenziali e posizioni di alta professionalità di livello non dirigenziale" al comma 3° ha disposto che *"salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro,*

presso le strutture organizzative della Giunta regionale possono essere istituite posizioni organizzative di alta professionalità non dirigenziale, che richiedono il possesso di competenze specialistiche e comportano l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i criteri per l'individuazione di dette posizioni organizzative, il loro numero massimo, nonché la loro ripartizione tra le strutture organizzative della Giunta, nonché le posizioni retributive riferibili alle stesse".

La norma regolamentare, di chiara ed univoca formulazione, non rende incerto il diritto alla percezione dell'indennità speciale (cfr. "è attribuita") bensì demanda al procedimento di cui all'art.40, 3° comma, le modalità di attuazione.

Il quesito, rilevante in giudizio, è questo: la delibera n.196/2015 ha provveduto nel senso previsto dall'art.40, ossia ha emanato gli atti attuativi dell'art.30, 2° comma e art.1, 43° comma della legge regionale n.4/2011? La delibera in esame nelle premesse dà conto della necessità di quantificare l'indennità speciale individuando quale parametro di riferimento quello delle "posizioni organizzative di alta professionalità non dirigenziale, che richiedono il possesso di competenze specialistiche e comportano l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato" secondo il disposto del 3° comma dell'art.40 del Regolamento n.12/2011. La Giunta Regionale dà atto che il Tar Campania nella sentenza n. 1196, ha ritenuto che attraverso un parametro di riferimento "occorreva assicurare ... mediante il riconoscimento dell'indennità speciale... un'adeguata remunerazione delle prestazioni lavorative .. connotate da elevata professionalità e specifica competenza... obbligando la Regione Campania ad adottare gli atti attuativi dell'art.30, 2° comma del regolamento n.12/2011..".

Pertanto, il richiamo che l'art. 30, 2° comma del regolamento fa al terzo comma dell'art.40 è stato considerato dal TAR e dalla Giunta Regionale in tal senso, ossia assumendo la posizione organizzativa di alta professionalità non dirigenziale, quale parametro di riferimento.

L'ottemperanza da parte della Regione alla sentenza del GA avente autorità di giudicato basterebbe a risolvere la querelle, anche perché la Regione nell'atto di opposizione non muove alla delibera una censura di esorbitanza e/o di difformità della statuizione rispetto al decisum giudiziale.

In ogni caso, tale impostazione è condivisibile. Ed invero, la seconda parte del comma 3, erroneamente valorizzata dalla Regione, prevedendo che "con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i criteri per l'individuazione di dette posizioni organizzative, il loro numero massimo, nonché la loro ripartizione tra le strutture organizzative della Giunta" è inconferente dal momento che essa concerne l'atto di macro organizzazione dell'Ente, quanto ai criteri, al numero massimo e alla ripartizione organica delle posizioni organizzative di alta professionalità non dirigenziale

laddove invece la posizione organizzativa cui appartiene l'opposta è prevista dall'art.1, comma 43 della LR 4/2011, che con l'istituzione del ruolo professionale ha dato luogo alla confluenza in essa di tutti gli avvocati con la qualifica di funzionari. Il comma 43 dell'art.1 della legge 4/2011 ha infatti previsto, per quanto qui rileva, che *"è istituito il ruolo professionale degli avvocati della Regione Campania, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'area generale di coordinamento Avvocatura, iscritti nell'elenco speciale dell'albo professionale. E' condizione per l'inquadramento nel ruolo degli avvocati della Regione Campania l'accesso ai ruoli della stessa mediante pubblico concorso, previa iscrizione all'albo degli avvocati. In osservanza dell'autonomia organizzativa garantita dall'ordinamento forense, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'attività di lavoro degli avvocati compresi nel ruolo.*

La rilevanza della seconda parte del comma 3 dell'art.40 deve intendersi dunque limitata alla sola individuazione delle posizioni retributive riferibili alle stesse, come del resto ritenuto dalla stessa Giunta Regionale che nella delibera n.196 dà atto che ai sensi dell'art.23 della legge 247/2012 è dovuto agli avvocati degli enti pubblici un trattamento economico adeguato alla elevata professionalità delle funzioni svolte e alle responsabilità dagli stessi ricoperti e propone e delibera di quantificare l'indennità speciale in € 16.000,00, al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente, al fine di dare corretta attuazione alle disposizioni normative regionali e in esecuzione della sentenza del TAR, riconoscendola a far data dall'entrata in vigore del Regolamento n.12/2011.

La completezza della delibera sul piano strettamente deliberativo non è discutibile, essendo essa ricognitiva del diritto degli avvocati alla percezione dell'indennità speciale e determinativa del quantum spettante, demandando direttamente l'accollo della spesa sull'apposito capitolo del bilancio regionale. Non si rinvencono elementi formali e/o sostanziali per ritenere tale delibera incompleta. Essa per quanto premesso e disposto, ha ritenuto di dare esecuzione alla normativa regionale e al disposto del G.A. a cui si è conformata.

La ritenuta procedimentalizzazione dell'iter successivo all'adozione della delibera, attraverso "i criteri di individuazione delle specifiche posizioni organizzative, del loro numero massimo, della loro ripartizione tra le strutture regionali" non attiene al caso in esame; la parte della delibera, concernente la sua esecuzione, prevedendo che essa sia inviata, ai fini della "relativa esecuzione", al Capo Dipartimento Risorse finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie, all'Ufficio Speciale avvocature Regionale nonché a fini informativi alle Organizzazioni Sindacali, non incide sull'attualità del diritto.

Del pari, non è in discussione una diversificazione dell'importo che risulta determinato nel suo ammontare fisso in coerenza con la palesata necessità di adeguare il trattamento economico

NAPOLI

ario
Iorio degli avvocati alla elevata professionalità delle funzioni svolte e alle responsabilità assunte. Sulla base dell'importo annuo di € 16.000,00 il credito risulta correttamente calcolato dall'opposta.

Le censure dell'opponente volte a rendere inattuale nell'an ed incerto nel quantum l'importo rivendicato dalla Marino sono dunque infondate.

Pertanto, l'opposizione va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate in € 2.513,00 oltre IVA e CPA, rimborso spese generali ex lege dovute.

Napoli, 19/2/2016

il giudice del lavoro

dott.ssa Amalia Urzini

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. **MARINO AMALIA** rapp.ta, difesa e dom.ta come in atti sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche Civili presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritta sentenza — ad ogni effetto e conseguenza di legge — alla **REGIONE CAMPANIA (CF/80011990639)** in persona del Presidente pro-tempore dom.to per la carica in Napoli alla Via S.Lucia n°81 mediante consegna di copia a mani di

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

18 MAR 2016

Sig. *[Firma]* Uff. Giud. addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te
Anna Maria Iorio
Ufficiale Giudiziario

UNEP - NAPOLI

A/Ter P/1 Cr. 19185 R G
18024/15

NON URGENTE

Trasferte € 5,49
Spese Postali € 0,00


TOTALE € 5,49

(SPESE POSTALI E TRASFERTE
ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta

16/03/2016

L'Ufficiale Giudiziario



-3H1119185/1



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Alla U.O.D. “Contenzioso del lavoro
in collaborazione con l’Avvocatura regionale -
Esecuzione giudicati – Ufficio Disciplinare
(D.G. 55.14.04)

U.O.D. 05 “Rapporti con le Organizzazioni sindacali –
Adempimenti connessi all’applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata – Elaborazione di proposte
di CCDI – Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza –

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0334663 16/05/2016 12,48

Mitt. : 551405 UOD Rapp con organiz sind-Adem...

Res. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 55 del 2016



Oggetto: Trasmissione sentenze nn. 2226 e 1572 del 2016 del Tribunale di Napoli –
Argenzio Carmela / Marino Amalia c/Regione Campania.

In riferimento alla nota prot. n. 281516 del 26.04.2016 e agli atti giudiziari di cui all’oggetto, e premettendo che la materia del contendere verte sull’indennità speciale che la disposizione dell’art. 30, comma 2, del Reg. Regionale n. 12/2011 attribuisce agli avvocati dell’Avvocatura regionale con qualifica di funzionari, si relaziona quanto segue.

Con nota prot. n. 666606 dell’8.10.2014 è stata acquisita copia del ricorso innanzi al TAR Campania promosso da Grimaldi Agostino ed altri, tra cui Marino Amalia, contro il “*silenzio rifiuto maturato sulla diffida notificata l’1.08.2014, affermando l’obbligo della Regione Campania ad adottare tutti gli atti attuativi dell’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 12/2011 e dell’art. 1, comma 43, della L. R. n. 4/2011, con ogni conseguenza di legge*”.

Alla nota veniva fornita risposta con prot. n. 725154 del 30.10.2014.

Con nota prot. n. 147833 del 4.03.2015 dell’Avvocatura regionale veniva acquisita copia della sentenza TAR Campania Sez. III n. 1196/2015 con la quale il Giudice amministrativo, in accoglimento del ricorso proposto dai dipendenti di cui sopra, dichiarava l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’atto di diffida ad iniziativa dei ricorrenti in data 1.08.2014, con conseguente obbligo della Regione Campania ad adottare tutti gli atti attuativi dell’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 12/2011 e dell’art. 1, comma 43, della L. R. n. 4/2011, con ogni conseguenza di legge.

L’Avvocatura regionale trasmetteva, altresì, - con nota prot. n. 165791 dell’11.03.2015 - il parere reso dagli avvocati regionali incaricati, secondo cui “trattandosi di rito speciale del silenzio,

non sussistevano margini apprezzabili di impugnativa della citata statuizione, atteso che, in assenza di un diretto riscontro della P.A., un eventuale appello per motivi di giurisdizione o di rito, non risolverebbe la questione sostanziale di merito che trova la sua fonte in una norma regolamentare”.

In data 14.04.2015, la Regione Campania, con deliberazione della Giunta n. 196, stabiliva *“di dare attuazione, anche in esecuzione della sentenza del Tar Campania -Napoli, Sez. III, n. 1196/2015, agli art. 1 co. 43 L.R. n. 4/2011 e 30, co. 2, del Regolamento n. 12/2011, quantificando, in sede di prima applicazione, l'indennità speciale, riconosciuta da detta normativa in favore dei funzionari avvocati inseriti nel ruolo professionale dell'Ufficio speciale Avvocatura regionale della Campania, nella misura annua di euro 16.000,00 al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento n. 12/2011, a valere sui capitoli n. 30, n. 33 e n. 37 e/o sui capitoli n. 66, n. 67 e n. 69 del bilancio regionale”.*

Successivamente le ricorrenti, Argenzio Carmela e Marino Amalia, con atto di significazione (acquisite al protocollo generale dell'Ente rispettivamente col n. 409906 del 15.06.2015 e n. 424364 del 19.06.2015) diffidavano l'Amministrazione a provvedere alla corresponsione dell'emolumento in questione a far data dall'entrata in vigore del regolamento n. 12/2011.

A tali atti di significazione e diffida, questo Ufficio rispondeva alle ricorrenti con note prott. n. 429000 del 22.06.2015 e n. 454330 del 1.07.2015 (trasmesse a Codesto Ufficio con note prott. n. 450858 del 30.06.2015 e n. 476597 del 9.07.2015) in cui si evidenziava che, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, l'unica ricostruzione giuridicamente percorribile in relazione alla applicazione della disposizione dell'art. 30 c. 2 del Reg. Regionale allorché recita *“Agli avvocati dell'avvocatura con la qualifica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale è attribuita un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 40, c. 3”*, alla luce altresì anche della Delibera di Giunta Regionale n. 196 del 14.04.2015, è quella che tiene conto del dettato degli artt. 2 e 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Tali disposizioni vietano, infatti, l'erogazione di trattamenti economici non previsti espressamente dai contratti collettivi di riferimento, atteso che il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è definito dai contratti collettivi nazionali.

Nel caso di specie, infatti, l'art. 27 del CCNL del comparto Regioni-EE.LL. del 14 settembre 2000 stabilisce norme per gli enti provvisti di avvocatura e al riguardo prevede la sola corresponsione di compensi professionali, a seguito di sentenze favorevoli all'ente, ma null'altro dispone a favore dei dipendenti funzionari avvocati degli enti provvisti di Avvocatura.

Si evidenziava, inoltre, la non cumulabilità tra l'indennità speciale di cui all'art. 30, comma 3, del reg. regionale n. 12/2011 con quella riconducibile all'istituto contrattuale omnicomprensivo della posizione organizzativa, di cui attualmente godono tutti i funzionari avvocati regionale dell'amministrazione, cosa contrattualmente non possibile, così come si evince di fatto anche dagli ultimi orientamenti Aran sull'argomento.

Si prefigurava altresì, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni-Enti Locali, la possibilità di procedere ad elaborare una ipotesi di disciplinare per le alte professionalità del personale della categoria D per tutte le strutture amministrative regionali, tra cui l'Ufficio Speciale dell'Avvocatura, da sottoporre poi agli organi regionali di indirizzo così come previsto dall'art. 40 c. 3 del 3 Reg. Regionale n. 12/2011, con la previsione di atti di conferimento di incarichi a termine, con l'adozione di atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigenti, con la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità, per l'individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato, nonché per la definizione dei

criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell'ambito del vigente sistema di controllo interno.

Si evidenziava poi come la proposta di definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni di alta professionalità all'interno delle strutture organizzative regionali, dovesse tener conto del combinato disposto degli artt. 30 c. 2 e 40 c. 3 del regolamento n. 12/2001 e del deliberato Delibera di Giunta Regionale n. 196 del 14.04.2015, il quale ultimo prevede di fatto l'istituzione dell'alta professionalità per i funzionari avvocati nella misura di Euro 16.000 (che non può che intendersi quale limite massimo, attesa la necessità della definizione di criteri per la quantificazione e graduazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato dell'alta professionalità, come previsto dall'art. 10 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni-Enti Locali su indicato, correlati con l'individuazione di contenuti ed obiettivi di particolare rilevanza e prestigio).

Relativamente alla somma oggetto della diffida, si specificava inoltre che la stessa, in assenza di criteri ordinamentali, non era certa, perché non era individuata dal punto di vista ordinamentale interno nella sua esistenza (l'alta professionalità non è stata istituita e regolamentata secondo quanto disciplinato dalla normativa contrattuale vigente); non era liquida, nel senso che non era determinata nel suo ammontare, non era esigibile in quanto non era ravvisabile un termine di scadenza.

Con nota prot. n. 518620 del 27.07.2015, l'Avvocatura regionale trasmetteva copia del ricorso per decreto ingiuntivo della dipendente Marino Amalia. In risposta a tale nota, con mail del 30.07.2015, indirizzata all'avv. Pasquale D'onofrio, si confermava anche rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo di Amalia Marino quanto contenuto nella nota della Direzione Risorse Umane per Almerina Bove, prot. n. 509758 del 22.07.2015 - inviata nella medesima data via pec all'Avvocatura e al Capo di Gabinetto. Si allegava inoltre la relazione istruttoria sulla problematica in oggetto, rimarcando altresì la posizione della Direzione delle Risorse Umane rispetto alla necessità, atteso il valore economico delle richieste, di opporsi a qualsiasi decreto ingiuntivo anche futuro avente per oggetto lo stesso petitum.

Su tale ricorso, oltre che sul giudizio dinanzi al TAR Campania promosso da Grimaldi Agostino ed altri per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1196/2015, si trasmetteva all'Avvocatura e al Capo di Gabinetto la nota prot. n. 544513 del 3.08.2015, rappresentando la necessità di costituzione in giudizio avverso le motivazioni dei ricorrenti anche per ricorsi futuri sulla medesima problematica, ed allegando anche la nota inviata sull'argomento dal Commissario ad Acta (prot. n. 30148 del 25.05.2015).

In data 7.10.2015 (nota prot. n. 671719) la problematica dell'applicazione dell'art. 30, comma 2, e dell'art. 40, comma 3, del Regolamento Reg. n. 12/2011 è stata posta all'attenzione del Presidente della Giunta Regionale per il tramite del capo di Gabinetto nonché dell'Assessore alle Risorse Umane, esprimendo la necessità di modificare/revocare la Delibera di Giunta n. 196/2015 (adottata dalla precedente amministrazione) oppure di procedere ad una modifica dell'art. 30, comma 2, del Regolamento n. 12/2011.

Con nota prot. n. 721462 del 26.10.2015 si chiedeva all'Avvocatura Regionale l'impugnativa della sentenza sul ricorso reg. gen. n. 3708/2015 del TAR della Campania precisando che il dettato dell'art. 30, comma 2, del Reg. Regionale n. 12/2011 è da intendersi "tamquam non esset" in quanto regola la materia del trattamento economico del dipendente, materia di pertinenza dell'ordinamento civile, ambito quest'ultimo di competenza statale e non regionale, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale confermato da ultimo anche dal disposto della sentenza n. 153/2015 della Corte Costituzionale.

Da ciò consegue la disapplicazione - anche in sede giudiziaria - della statuizione regolamentare su indicata in quanto in contrasto con il sistema delle fonti del diritto, attesa l'attribuzione alla esclusiva potestà della Contrattazione Collettiva e della Legge Statale della disciplina di tutti gli aspetti riguardanti il trattamento economico del dipendente pubblico.

Si evidenziava, inoltre, che la delibera di Giunta n. 196 del 14.04.2015, nel dare attuazione alla disposizione regolamentare summenzionata, contrariamente a quanto affermato nella sentenza TAR Campania Sez. III n. 4860 del 16.10.2015, prevedeva una spesa per il Bilancio regionale senza alcuna preventiva copertura finanziaria, perché individuava dei capitoli di bilancio nei quali nessuna spesa è appostata per l'erogazione della indennità speciale prevista a favore di funzionari avvocati.

In data 27.10.2015 perveniva il ricorso per decreto ingiuntivo di Argenzio Carmela. Con nota prot. n. 741319 del 2.11.2015, inviata a Codesto Ufficio si confermava quanto già espresso nella nota prot. n. 544513 del 3.08.2015, rappresentando la necessità di costituzione in giudizio avverso le motivazioni dei ricorrenti anche per ricorsi futuri sulla medesima problematica.

Con D.D. n. 571 del 3.11.2015, l'Avvocatura Regionale proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Campania Sez. III n. 4860 del 16.10.2015, notificata il 21.10.2015, resa nel giudizio per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Campania n. 1196/2015.

In data 25.03.2016, nota prot. n. 211716, perveniva la sentenza n. 1572/2016 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro di conferma del decreto ingiuntivo promosso da Marino Amalia. Con nota prot. n. 245134 dell'11.04.2016 indirizzata anche all'Avvocatura regionale si chiedeva tra le altre cose di proporre ricorso in appello avverso la stessa con richiesta di sospensiva.

Per completezza espositiva si fa presente che recentemente si è pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 1507/2016 favorevole all'Amministrazione sulla problematica dell'applicazione in Regione dell'indennità speciale di cui all'art. 30 c. 3 del reg. regionale n. 12/2011, nell'ambito della quale viene confermata la linea difensiva sostenuta dall'Amministrazione specificando tra l'altro *"... la pronuncia contrariamente a quanto ritenuto dal Tar con la sentenza appellata, non contiene affatto l'affermazione dell'obbligo della regione di corrispondere a ciascun ricorrente l'indennità prevista dalla deliberazione n. 196/2015..la corresponsione dell'indennità presuppone, a monte, ai sensi degli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 10 CCNL 22 maggio 2004 l'accordo con le organizzazioni sindacali in ordine ai criteri di individuazione delle specifiche posizioni organizzative, al loro numero massimo e alla ripartizione tra le strutture regionali con le corrispondenti posizioni retributive, ossia su tutti gli espressamente previsti dall'art. 40, c. 3 del regolamento reg. n. 12/2011.....il pagamento dell'indennità esige la preventiva quantificazione del quantum debeatur, ossia l'individuazione della somma concretamente spettante a ciascun interessato, che nel caso di specie non sono mai state singolarmente definite ed individuate nel dettaglio in relazione alle specifiche posizioni lavorative rivestite da ciascun avvocato"*.

Infine con nota num. Prot. 324795 dell' 11.05.2016, si è sottolineata la necessità di tenere in debito conto il contenuto della sentenza su indicata in eventuali futuri e pendenti giudizi di fronte al giudice del lavoro.

MRS

Il Dirigente della U.O.D. 05
Dott.ssa M. Stefania Panza

Sentenza Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 1572/2016
Dip.Marino Amalia

Diritti e onorari			2.513,00
spese generali	15,00%	2.513,00	<u>376,95</u>
			2.889,95
CPA	4%	2.889,95	<u>115,60</u>
			3.005,55
IVA	22%	3.005,55	661,22
TOTALE FATTURA			3.666,77